

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALDISIO**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	753
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato del del Po. (3299)	753
PRESIDENTE	753, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763
BUNETTO	754, 757, 760, 761, 762, 763
LOMBARDI GIOVANNI	754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 762
CIBOTTO, <i>Relatore</i>	754, 761
ALESSANDRINI	755, 756, 757, 763
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	755, 756, 757, 761, 762, 763
RIPAMONTI	756, 761, 763
CURTI IVANO	757
MARTINA MICHELE	761

La seduta comincia alle 9,50.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bonino.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato del Po (3299).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1958, n. 240, sul Magistrato del Po ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 22 novembre 1961 la discussione generale del disegno di legge in esame è stata esaurita.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 1, comma 2°, della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

« 2°) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonché quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigua, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, nonché per ogni altra opera che comun-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

que possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti ».

Gli onorevoli Lombardi Giovanni, Baroni, Alessandrini avevano proposto di aggiungere, alla quart'ultima riga, dopo le parole: « compreso il suo Delta », le altre: « fiume Tartaro, Canal Bianco, Po di Levante, Linea Po Brodolo, idrovia Pontelagoscuro-Porto Garibaldi ».

Detto emendamento è stato poi ritirato.

BUSETTO. Desidero sapere, se è possibile, il motivo per il quale è stato ritirato l'emendamento.

LOMBARDI GIOVANNI. Pur essendo convinto della bontà della proposta da me fatta insieme ad altri colleghi e riguardante il problema agli effetti soprattutto della navigazione interna (le linee citate nell'emendamento sono collegate con il Po), bisogna rilevare che fiume Tartaro, Canal Bianco, Po di Levante, Linea Po-Brontolo appartengono alla circoscrizione del Magistrato delle acque di Venezia e la linea Pontelagoscuro-Porto Garibaldi al Provveditore alle opere pubbliche di Bologna. Ritengo, pertanto, che il problema che riguarda la questione della competenza territoriale in materia di navigazione interna, debba subire un più attento studio da parte del Ministero dei lavori pubblici.

È questa l'unica ragione per la quale è stato ritirato l'emendamento. Non è che io sia contrario alla proposta, soltanto è mia precisa opinione che in materia di navigazione interna sarebbe molto opportuno che ci fosse un'unica autorità.

Mi rimetto quindi alla richiesta del Ministero dei lavori pubblici di esaminare *ex novo* le competenze in questo settore.

BUSETTO. Non voglio forzare la mano perché potrei fare mio l'emendamento del collega Lombardi, ma non posso non rilevare che esiste un rapporto logico fra questo emendamento e i successivi che sono stati presentati dallo stesso onorevole Lombardi e anche con uno sforzo che si fa per coordinare meglio, per fissare meglio, quelli che sono i poteri del Magistrato del Po su tutto il bacino idrografico del Po.

Quando diciamo così, vogliamo riferirci ai diversi aspetti che la sistemazione del bacino del Po presenta, sotto il profilo della difesa idraulica, sotto il regime di piena della navigazione interna ecc. Il discorso è stato fatto anche un'altra volta in occasione della discussione della legge sui fiumi.

Non vedo pertanto perché questo emendamento venga ritirato, in quanto, a mio avviso,

proprio quella della navigazione interna è una delle questioni di fondo.

È giusto mantenere tre poteri sulla navigazione interna nella valle padana intorno a questo asse fondamentale che è il Po, dato che, come giustamente ritiene l'onorevole Lombardi, se opportune opere verranno fatte, a un certo punto ci troveremo di fronte ad un'asta senza soluzione di continuità?

È giusto che si faccia così? Anche se a Venezia diranno che vogliono sottrarre dei poteri al Magistrato delle acque è giusto che ci sia un solo Ente che sovrintenda a tutta l'asta. I rappresentanti dei diversi gruppi hanno fatto concessioni su questo terreno e tante cose non sono andate avanti proprio per l'eccessivo municipalismo.

Oggi, se si vuole fare un passo avanti su questo terreno, facciamolo anche se si deve portare via un pezzettino di potere al Magistrato delle acque di Venezia. Non si debbono confondere gli interessi particolaristici dell'Amministrazione con quelli della collettività.

PRESIDENTE. Effettivamente siamo posti dinanzi ad un problema che ci induce a meditare sulle disposizioni stabilite al momento in cui fu creato il Magistrato del Po.

LOMBARDI GIOVANNI. Questo è un problema che è esploso in questi ultimi tempi. Finora non si è saputo che esisterebbe tale problema.

Sarei dell'avviso, pertanto, di presentare un ordine del giorno nel quale si faccia presente che il problema è oggi vitale e sarà sempre più urgente in futuro nel momento in cui saranno superate le difficoltà in corso.

CIBOTTO, *Relatore*. Per conto mio la realtà è quella che è stata fatta presente dall'onorevole Lombardi. Vi sono degli uffici periferici i quali si sono sentiti mortificati da questa nostra proposta, perché anche loro hanno dei diritti in questo campo. Il problema della municipalizzazione dovrebbe essere, a mio parere, risolto dal ministero, perché questi funzionari sono alle dirette dipendenze del Ministero.

Per rispondere a quanto ha detto l'onorevole Busetto, dirò che a me sembra giusto dare unità di comando al Magistrato del Po, pur con tutte le divergenze che si manifestano a questo proposito, perché in sostanza, è giusto che all'uno o all'altro ente vengano assegnati questi poteri.

BUSETTO. Non vorrei che quanto ho detto in precedenza fosse interpretato come critica all'operato del Magistrato alle acque. Io proponevo una soluzione proprio per fare le

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

cose con un certo criterio, indipendentemente dalle umane gelosie di potere dei funzionari locali.

ALESSANDRINI. Il problema della riorganizzazione di tutto il settore, va visto, senza dubbio, con uno sguardo unitario. Io credo che rifacendosi a una legge particolare, come quella che stiamo esaminando, non si abbia una visione completa del problema, che dovrebbe essere oggetto di riesame.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quella che è la mia conoscenza particolare del problema, posso suggerire questo: i compiti essenziali del Magistrato del Po oggi sono quelli che riguardano una regolamentazione delle acque del Po e non si riferiscono a tutto il bacino. Quando si sarà realizzata l'arteria navigabile attraverso il Mincio, allora evidentemente il problema della navigazione interna assumerà un aspetto notevole e allora sarà il caso di rivedere le competenze del Magistrato del Po, nei confronti di quelle del Magistrato alle Acque di Venezia. In questa occasione, allora, si avrà anche la materia per procedere a una regolamentazione di tutto il problema.

PRESIDENTE. Riepilogando, rimane stabilito che l'emendamento Lombardi si intende ritirato.

LOMBARDI GIOVANNI. Confermo che il mio emendamento si intende ritirato.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 1, di cui do nuovamente lettura e al quale non risultano presentati altri emendamenti:

«L'articolo 1, comma 2°, della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

«2°) assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonché quelli spettanti al Magistrato alle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri Provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po e dei suoi affluenti per le opere idrauliche, classificate e non classificate, per le opere di bonifica idraulica ed irrigua, per le opere di sistemazione dei bacini montani, per quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, nonché per ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'articolo 3, 1° comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240, un rappresentante con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, per ciascuna delle Direzioni generali delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono altresì chiamati a far parte del predetto Comitato, il provveditore alle opere pubbliche di Trento, un rappresentante dell'Ispettorato generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti, con qualifica, non inferiore a quella di ispettore generale, un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti alla attività dell'Istituto.

Il presidente del Magistrato per il Po ha facoltà di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Gli ispettori compartimentali agrari intervengono in qualità di esperti alle adunanze del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza.

Alle riunioni del Comitato tecnico amministrativo sono invitati a partecipare un rappresentante con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base presso il Ministero dell'industria e commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale, e il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio ».

Sono stati presentati anche due emendamenti al secondo comma, a firma degli onorevoli Lombardi Giovanni, Baroni e Alessandrini.

Il primo emendamento aggiunge — alla quinta riga — dopo le parole: « presso il Ministero dei trasporti », le altre: « competente per la navigazione interna ».

Il secondo emendamento aggiunge — alla fine del comma — le seguenti parole: « un rappresentante del Consorzio del Canale Navigabile Milano-Cremona-Po e di ogni altro Consorzio per la navigazione interna esistente o costituendo nell'ambito della competenza territoriale del Magistrato del Po ».

LOMBARDI GIOVANNI. Il secondo mio emendamento, cioè la parte che riguarda un rappresentante del consorzio del Canale Navigabile Milano-Cremona-Po e la competenza del Magistrato del Po, ha questo significato: poiché detti consorzi, anche quelli costituenti, hanno competenza nella navigazione interna, è bene che abbiano un rappresentante.

PRESIDENTE. A me sembra che questo emendamento sia un po' eccessivo, nel senso che la precisazione di « Consorzio costituendo » allarga troppo la sfera delle rappresentanze.

RIPAMONTI. Sono d'accordo con quanto ha voluto precisare l'onorevole Presidente. Nell'emendamento si parla, infatti, di consorzio costituendo, il che vuol dire che non si tratta solo dei consorzi già esistenti, ma anche di quelli da istituire.

Propongo, quindi, che la parola « costituendo » venga eliminata dall'emendamento.

LOMBARDI GIOVANNI. Sono d'accordo nell'eliminare la parola « costituendo » dall'emendamento da me presentato.

ALESSANDRINI. C'è il canale Mincio-Ticino; non è giusto includere soltanto quello Milano-Po.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma e il primo emendamento al secondo comma, di aggiungere cioè, dopo le parole « Ministero dei trasporti » le altre « competente per la navigazione interna », il Governo è d'accordo.

Debbo esprimere dello scetticismo, invece, per quanto concerne il secondo emendamento al secondo comma. In esso si propone di aggiungere « un rappresentante del Consorzio del Canale navigabile Milano-Cremona-Po e di ogni altro Consorzio per la navigazione interna esistente o costituendo nell'ambito della competenza territoriale del Magistrato del Po ». Io sono un uomo profondamente democratico, ma ritengo che quando ci sono da risolvere dei problemi di natura squisitamente tecnica e riuniti intorno ad un tavolo ci si trova in più di venti persone, arrivare ad una

decisione è veramente una cosa ardua. Prego, pertanto, i colleghi presentatori di ritirare questo emendamento.

Volevo inoltre far osservare ai colleghi della Commissione che dove, al secondo comma dell'articolo 2, è detto: « Sono altresì chiamati a far parte del predetto Comitato il provveditore alle opere pubbliche di Trento » dovremmo aggiungere « e di Trieste ». Questa aggiunta è in funzione di quanto è detto all'articolo 1: « assume tutti i compiti spettanti al cessato circolo di ispezione per il Po, nonché quelli spettanti al Magistrato delle acque di Venezia, al Provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ed agli altri provveditorati alle opere pubbliche aventi competenza nelle Regioni lungo il corso del Po ». Nell'articolo 1 non è opportuno aggiungere il Provveditore alle opere pubbliche di Trieste perché l'amministrazione del Magistrato delle acque ha competenza anche nel territorio di quel provveditorato alle opere pubbliche, ma in questo secondo comma dell'articolo 2 è opportuno.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessandrini propone, al primo comma dell'articolo 2, all'ottava riga di sostituire le parole: « per ciascuna delle Direzioni generali delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici », con le altre: « della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici e delle Direzioni generali ».

RIPAMONTI. Non sono d'accordo con l'onorevole Ceccherini di aggiungere al secondo comma « il provveditore alle opere pubbliche di Trieste », poiché, mentre è giustificata la presenza nel Comitato del provveditore alle opere pubbliche di Trento, rientrando il territorio di competenza nel bacino idrografico del Po, per il territorio di Trieste non esiste alcun rapporto con il bacino del Po.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Convengo con l'osservazione dell'onorevole Ripamonti e ritiro il mio emendamento.

RIPAMONTI. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Lombardi di aggiungere « un rappresentante del Consorzio del Canale navigabile Milano-Cremona-Po e di ogni altro Consorzio per la navigazione interna esistente o costituendo nell'ambito della competenza territoriale del Magistrato del Po » esprimo parere favorevole, perché debbo rilevare che non è facile trovare una tale competenza nei rappresentanti della pubblica amministrazione.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

Si tratta quindi di inserire nel Comitato esperti di navigazione interna. Nè si può dire che si viene a creare un organo pletorico, poiché attualmente vi è un consorzio, riconosciuto come ente di diritto pubblico ed è stata costituita una società per azioni per opere di navigazione interna.

ALESSANDRINI. La ragione per cui abbiamo usato questa forma vaga è appunto per venire ad una definizione giuridica del Mincio-Ticino.

BUSETTO. Ci stiamo battendo da tempo per la presenza di questi esperti.

ALESSANDRINI. Certamente la presenza di esperti della materia, sarebbe assai utile in un comitato di questo genere.

PRESIDENTE. Ma questi esperti non avranno voto deliberativo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. D'accordo che non avranno voto deliberativo, ma gli esperti, a mio parere, possono essere chiamati, nella loro qualità di tecnici, in qualsiasi momento. Mi pare che l'onorevole Lombardi possa trovare una soluzione diversa, per quanto riguarda questo punto.

BUSETTO. Nel modificare questo comma, onorevole Lombardi, non mi riferirei soltanto ai due Consorzi, ma ai rappresentanti di tutti i consorzi di navigazione interna.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A chiarimento della discussione vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su quanto dice, testualmente, il terzo comma dell'articolo. Il presidente del Magistrato per il Po — dice il comma — ha facoltà di fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

In sostanza si dice che se il presidente di un consiglio viene riconosciuto come esperto e competente in questa materia (il che spesso però non è per quanto si riferisce alla competenza tecnica), può essere chiamato in questa sua qualità. Si tratta, vorrei ancora ricordare, di un comitato tecnico amministrativo, non vedo quindi la necessità di specificare, nel testo della legge, le rappresentanze nel comitato.

PRESIDENTE. In sostanza è il presidente del Magistrato che è autorizzato a chiamare gli esperti e non i consorzi ad inviarli. Se introduciamo nella legge il principio che i vari consorzi possono inviare loro rappresentanti, o, meglio, li possono segnalare, mi

pare che si mettono i consorzi in condizione di avere, quando il Magistrato ne faccia richiesta, un loro rappresentante.

LOMBARDI GIOVANNI. La formula che, a mio parere, più si adatta a risolvere la questione è di aggiungere alla fine del terzo comma le parole: «...nonché i rappresentanti tecnici rappresentanti dei consorzi».

CURTI IVANO. Voglio ricordare che lo spirito di questo emendamento era quello di garantire una eventuale rappresentanza nel comitato del Magistrato del Po dei costituendi consorzi navigabili. Se noi oggi vogliamo ignorare la questione, procedendo con formule vaghe, l'inserimento dei rappresentanti non facciamo che nascondere momentaneamente il problema, per poi ritrovarcelo riproposto in avvenire, con tutte le difficoltà che esso comporta; occorre risolvere la questione in questa sede, per cui propongo di specificare che nel comitato del Magistrato del Po, anche i consorzi costituendi possano essere rappresentati, in modo particolare quando il comitato tratta problemi interessanti gli enti in indirizzo.

ALESSANDRINI. Si potrebbe allora non nominare i consorzi, i quali, non appena saranno costituiti, chiederanno di essere ammessi nel comitato.

LOMBARDI GIOVANNI. Mi rimetto al parere della Commissione.

ALESSANDRINI. Vorrei proporre una formulazione nuova dell'ultimo emendamento, e cioè riferirsi ai consorzi che si occupano della navigazione interna nell'ambito del Po. In questo modo si verrebbe a ben determinare e caratterizzare, sia la natura del consorzio chiamato a partecipare, sia la competenza del consorzio stesso.

PRESIDENTE. Quanto propone l'onorevole Alessandrini può essere oggetto di attenzione, ma non mi pare che abbia una formula definitiva.

ALESSANDRINI. Propongo di inserire un emendamento all'ultimo comma, dando a quest'ultimo la seguente nuova formulazione:

« Alle riunioni del Comitato tecnico amministrativo sono invitati a partecipare:

a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base presso il Ministero dell'industria e commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale;

b) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessino la tutela artistica e del paesaggio;

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

c) i rappresentanti dei consorzi di navigazione interna allorché vengano trattati problemi che riguardano la specifica competenza ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare procediamo alla votazione dell'articolo 2. Ritengo opportuno però dare prima nuovamente lettura del testo originario:

« Sono chiamati a far fronte del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'articolo 3, 1° comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240, un rappresentante con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, per ciascuna delle Direzioni generali delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono altresì chiamati a far parte del predetto Comitato, il provveditore alle opere pubbliche di Trento, un rappresentante dell'Ispettorato generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti alla attività dell'Istituto.

Il presidente del Magistrato per il Po ha facoltà di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Gli ispettori compartimentali agrari intervengono in qualità di esperti alle adunanze del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza.

Alle riunioni del Comitato tecnico amministrativo sono invitati a partecipare un rappresentante con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base presso il Ministero dell'industria e commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale, e il competente soprin-

tendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio ».

Pongo ora in votazione:

l'emendamento dell'onorevole Alessandrini al primo comma:

« *Sostituire le parole:* per ciascuna delle direzioni generali delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, *con le altre:* della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici e delle direzioni generali).

(È approvato)

l'emendamento degli onorevoli Lombardi Giovanni, Baroni e Alessandrini al secondo comma:

« *Aggiungere dopo le parole:* presso il Ministero dei trasporti, *le altre:* competente per la navigazione interna ».

(È approvato)

l'emendamento dell'onorevole Alessandrini all'ultimo comma:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente altro:*

« Alle riunioni del Comitato tecnico amministrativo sono invitati a partecipare: a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base presso il Ministero dell'industria e commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale; b) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio; c) i rappresentanti dei consorzi di navigazione interna, allorché vengano trattati problemi che riguardano la specifica competenza ».

(È approvato).

Pongo infine in votazione l'articolo 2 come risulta dagli emendamenti testé approvati:

« Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall'articolo 3, 1° comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240, un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici,

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

e delle Direzioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono altresì chiamati a far parte del predetto Comitato, il provveditore alle opere pubbliche di Trento, un rappresentante dell'Ispettorato generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti, competente per la navigazione interna, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e due esperti scelti tra i docenti universitari di materie idrauliche attinenti alla attività dell'Istituto.

Il presidente del Magistrato per il Po ha facoltà di fare intervenire di volta in volta alle adunanze, quali esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Gli ispettori compartimentali agrari intervengono in qualità di esperti alle adunanze del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed hanno voto deliberante nelle pronunce relative alle opere pubbliche di bonifica idraulica ed irrigua ricadenti nei compartimenti agrari di rispettiva competenza.

Alle riunioni del Comitato tecnico amministrativo sono invitati a partecipare: a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base presso il Ministero dell'industria e commercio, quando si trattino argomenti che interessano la materia di competenza di detta direzione generale; b) il competente soprintendente alle belle arti, quando si trattino argomenti che interessano la tutela artistica e del paesaggio; c) i rappresentanti dei consorzi di navigazione interna, allorché vengano trattati problemi che riguardano la specifica competenza».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 che, se non vi sono emendamenti o osservazioni, pongo senza altro in votazione:

«Il 3° comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735 quale è stato modificato con l'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto e sentito l'organo con-

sultivo competente, approva, in attuazione dei programmi preveduti dal comma precedente, i progetti per lavori, forniture o prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni e provvede, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Quando l'importo dei lavori superi i 100 milioni ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia, mediante appalto a trattativa privata ovvero con il sistema della concessione, l'approvazione deve essere preceduta da autorizzazione ministeriale».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

«L'articolo 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po è competente a pronunciarsi per le materie attribuite al Magistrato stesso, nei casi con i limiti e con la efficacia preveduti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Tuttavia nei casi di cui al n. 1° del citato articolo 17 la competenza per valore è elevata a lire 500 milioni».

Gli onorevoli Lombardi Giovanni, Baroni e Alessandrini propongono di sostituire l'articolo 4 con il seguente altro:

«L'articolo 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735, modificato con l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po è competente a pronunciarsi per le materie attribuite al Magistrato stesso, negli stessi casi, con gli stessi limiti e con la stessa efficacia preveduti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

Tuttavia nei casi di cui al n. 1° del citato articolo 17, il limite superiore della competenza per valore è elevata a lire 500 milioni».

LOMBARDI GIOVANNI. La forma originaria è poco chiara. L'articolo sostitutivo che viene proposto non modifica nulla: è soltanto una forma più precisa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'articolo 4 nel testo sostitutivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Le attribuzioni affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 90 a 96 e 101 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, sono trasferite al Magistrato per il Po ».

Gli onorevoli Lombardi Giovanni, Baroni e Alessandrini propongono di sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Sono trasferite al Magistrato per il Po nell'ambito della sua competenza territoriale le attribuzioni:

a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e dagli articoli 41, 43, 46, 48 e 53 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

LOMBARDI GIOVANNI. L'articolo 5 nel testo originario pecca di imprecisione e inoltre si sono riscontrate alcune lacune. Fra l'altro vengono ripetute cose già modificate da successive leggi e dimenticate dagli estensori di questo testo.

Lo scopo è quello di decentrare dal Ministero alla periferia, di passare la competenza dal prefetto al genio civile. La materia l'ho trattata con degli esperti e lo stesso Magistrato del Po ha convenuto che in questo articolo ci sono state lacune e dimenticanze.

Bisogna essere precisi, perché alcune di queste competenze parte sono state sottratte ai prefetti, ma alcune sono rimaste.

BUSETTO. Nell'ultima parte dell'emendamento viene citato l'articolo 53 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Questo articolo 53 così recita:

« Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere o impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o senza averne ottenuta la concessione o senza esservi stato autorizzato dal Governo incorre in una multa da lire cento a lire 3 mila e nella perdita delle opere e impianti, quando dalla autorità competente non sia ordinata la riduzione in pristino ».

Non capisco la competenza del Magistrato del Po con il contenuto di questo articolo 53.

È giusto per gli articoli 41, 43, 46 e 48, ma per l'articolo 53 è inutile.

LOMBARDI GIOVANNI. Vuole dire che dove si parla di Governo, si sostituisce il Magistrato del Po.

PRESIDENTE. L'articolo che ha letto, l'onorevole Busetto riguarda le multe.

LOMBARDI GIOVANNI. Le competenze dell'amministrazione sono passate dal Governo al Magistrato del Po. Siccome qui si fa cenno al Governo, per coordinamento si è aggiunto l'articolo 53.

BUSETTO. Riferendomi al punto dell'emendamento che riguarda l'articolo 53, faccio osservare che detto articolo concerne le multe per la costruzione di opere che non abbiano ottenuto la concessione e l'autorizzazione dal Governo. Ora a me sembra che il riferimento a questo articolo sia fuor di luogo, perché non pertinente alla materia cui si riferisce l'emendamento Lombardi.

LOMBARDI GIOVANNI. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Busetto.

PRESIDENTE. Rimane quindi stabilito che dall'emendamento viene cancellato il riferimento all'articolo 53.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'articolo 5, con la soppressione, all'ultimo rigo, del riferimento all'articolo 53 del testo unico:

« Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:

a) che rimangono tuttora affidate ai Prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9, dall'articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 e dagli articoli 41, 43, 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

Poiché a questo articolo non risultano presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo presentato dal Governo:

« Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano anche alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione dei bacini montani affidate al Magistrato per il Po ai sensi del precedente articolo 1 ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Ad uno degli ispettori generali del Genio civile assegnati al Magistrato per il Po è affidato il compito di vigilare sulle zone direttamente interessate dalle arginature maestre del Po. Il predetto ispettore generale ha sede in Rovigo ».

A questo articolo gli onorevoli Lombardi Giovanni, Baroni e Alessandrini propongono di aggiungere, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: « a partire, da monte, dal Ponte ferroviario-stradale di Ostiglia-Revere al Delta compreso ».

LOMBARDI GIOVANNI. Le ragioni di questo emendamento vengono precisate nello stesso articolo 7: contribuisce a meglio stabilire le competenze del Magistrato del Po, nella zona di sua influenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lombardi, Baroni, Alessandrini, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 7 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Lombardi e testé approvata:

« Ad uno degli ispettori generali del Genio civile assegnati al Magistrato per il Po è affidato il compito di vigilare sulle zone direttamente interessate dalle arginature maestre del Po, a partire, da monte, dal ponte ferroviario-stradale di Ostiglia-Revere al Delta compreso. Il predetto ispettore generale ha sede in Rovigo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« I provveditori alle opere pubbliche del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia sono chiamati a far parte del Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque ».

MARTINA MICHELE. In questo articolo, a mio avviso non si precisa nulla che sia utile ai fini della legge, propongo quindi di sopprimerlo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo sulla soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché vi è una proposta di soppressione dell'articolo, sulla quale è d'accordo il rappresentante del Governo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 8:

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

L'articolo 34, primo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di prima e di seconda classe è autorizzata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, nel limite dei fondi iscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici. Alle opere di manutenzione si provvede con i fondi all'uopo stanziati nella parte ordinaria dello stesso stato di previsione ».

Vi sono emendamenti dell'onorevole Busetto. Essi propongono di sopprimere, alla settima riga, la parola parola: « e » e di aggiungere, all'ottava riga, dopo la parola: « seconda », le altre: « e di terza ».

Vorrei ricordare, a proposito di questo emendamento, che l'aggiunta della dizione « terza classe », cioè la inclusione della terza classe nel contesto dell'articolo, può condurre a una revisione dell'intero sistema. Su questo voglio richiamare l'attenzione della Commissione.

CIBOTTO, *Relatore*. D'altra parte la proposta Busetto comporta un impegno di spesa.

RIPAMONTI. Su questo posso assicurare l'onorevole Relatore, perché lo Stato ha già a carico le spese per i quattro quinti.

BUSETTO. Faccio un esempio concreto: recentemente le amministrazioni comunali e le province di Padova e di Venezia hanno deliberato uno stanziamento in bilancio, per dieci anni, di circa un miliardo per la creazione di un nuovo canale navigabile. Questa è la classica via di terza classe, perché, come dice la legge, collega centri abitati con zone industriali considerevoli.

Ora, in questo caso, come si risolverà il problema del canale navigabile Padova-Venezia.

CIBOTTO, *Relatore*. Che cosa c'entra questo canale navigabile che hanno studiato le province di Padova e Venezia con il Magistrato del Po?

BUSETTO. Mi attengo all'articolo 9 del disegno di legge, il quale dice: « L'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di prima e di seconda classe è autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».

E l'articolo 2 del regio decreto n. 959 così dice: « Appartengono alla prima classe quei fiumi la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare. Apparten-

gono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o collegati fra loro, formano linee di navigazione le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio. Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene mancanti dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli.

Se prendiamo il canale Padova-Venezia non ci troviamo nella seconda classe perché esso non collega due porti marittimi, non è una linea di navigazione a lungo tragitto: ha un'asta che sarà di 25 chilometri e che servirà a collegare due zone industriali.

PRESIDENTE. Stiamo attenti, le opere di terza classe come sono finanziate e come sono regolate attualmente? Perché ritengo che non sia opportuno, attraverso una modifica, modificare tutta la situazione.

BUSETTO. L'articolo 9 del regio decreto n. 913 così dice: « Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe si provvede dal consorzio obbligatorio delle province e comuni interessati. Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti ».

Quindi come per la seconda classe; senonché è diverso il dato quantitativo del contributo dello Stato.

PRESIDENTE. Il testo del disegno di legge parla di opere di prima e di seconda classe che debbono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Ora, bisogna vedere le conseguenze che derivano se mettiamo anche la terza classe.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo che non si possa accettare la proposta dell'onorevole Busetto, perché in fondo, con questo emendamento, si cancella la terza classe delle vie navigabili.

BUSETTO. Perché?

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Perché si paragonano a questi effetti i canali di terza classe e di seconda.

Tutte le volte che ci troviamo di fronte ad un canale di terza classe e ricorrono quelle considerazioni che ella ha fatto (il caso di Padova-Venezia), nessun fatto vieta di procedere alla nuova classificazione dell'opera passando dalla terza alla seconda; ma se facciamo tutto un calderone indiscriminato sovvertiamo la legge.

BUSETTO. Questa legge deve essere aggiornata ai tempi moderni. Mettiamo che si faccia questa famosa opera Milano-Cremona-Po e si arrivi a rendere navigabile tutto il Po;

ad un certo punto sorgeranno dei problemi di collegamento con questa asta e quelli che saranno tutti i canali navigabili di terza classe. Quelli che si collegano all'asta fondamentale del Po saranno di terza classe.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Perché dovrebbero essere di terza classe?

BUSETTO. Perché volete complicare le cose pensando a decreti di classificazione quando possiamo inserire nell'articolo 9 del presente disegno di legge già questa novità che non ci imbrigherà in tutte le varie classificazioni e i vari decreti?

PRESIDENTE. Ho sotto gli occhi il suo successivo emendamento aggiuntivo dell'articolo 10. In esso è detto: « Nelle vie navigabili iscritte nella seconda e terza classé le opere di ristabilimento e di manutenzione nonché le opere nuove sono ad esclusivo carico dello Stato ».

È necessario che il rappresentante del Governo ci dica quali sono le conseguenze di una modifica di questo genere.

LOMBARDI GIOVANNI. C'è da fare un chiarimento, perché con l'articolo 9 del disegno di legge si modifica una vecchia legge anteriore al 1913. La vecchia legge stabilisce che per opere di prima e di seconda classe la decisione per il finanziamento è fatta con legge speciale e non con legge di bilancio, il che fa pensare che per le idrovie di terza classe, dove c'è il contributo statale di due quinti, non sia richiesta la legge speciale.

Se è questa l'interpretazione, è inutile aggiungere la terza classe, in quanto lo scopo che si prefigge l'onorevole Busetto è già raggiunto.

Infatti, il secondo comma dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione dice: « Il Governo è autorizzato ad accordare sovvenzioni e concorsi per opere nelle vie navigabili, a norma della presente legge, nel limite che sarà d'anno in anno determinato con legge di bilancio ». Il che vuole dire che per le altre classi molto meno importanti, come la terza e la quarta, il Governo procederà con un concorso sul bilancio.

BUSETTO. Partiamo proprio dall'esempio del nuovo canale navigabile tra Padova e Venezia. Questa questione è stata dibattuta alla presenza e con la collaborazione di professori di diritto amministrativo e si è arrivati alla conclusione che anche per questo canale ci sarà una legge speciale. Tanto è vero che c'è stato un accordo tra il Ministero dei lavori pubblici e le province di Padova

e di Venezia, perché le province di Padova e di Venezia, insieme ai comuni, fissino una certa quota e il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe provvedere con successivi stanziamenti. Ma lo stesso onorevole Zaccagnini disse che era necessario fare una legge speciale.

RIPAMONTI. Non pongo in relazione l'emendamento dell'onorevole Busetto con l'articolo aggiuntivo, l'articolo 10 da lui proposto, sul quale ho tutte le riserve. All'articolo 9 vogliamo precisare come si finanziano le linee di navigazione. Se aggiungiamo la terza classe, non si innova niente, in quanto il testo unico citato prevede già l'intervento e la misura del contributo dello Stato; poiché si prevede che per il finanziamento di queste opere nuove si provveda con la legge di bilancio, non si vede perché dobbiamo escludere anche la terza classe.

Qui chiariamo, una volta per sempre, che al finanziamento delle opere idrauliche di prima, seconda e terza classe si provvede con legge di bilancio.

Sono favorevole ad inserire anche la terza classe, mantenendo però i limiti di intervento dello Stato in quelli del testo unico, non accettando quindi l'aggiunta al successivo articolo 10.

Lo Stato deve intervenire per il finanziamento di queste opere con le leggi di bilancio con stanziamenti annuali e siccome queste opere sono di antità notevoli, per le opere in concessione il contributo dello Stato, anziché essere erogate *una tantum*, viene dato in concorso pluriennale.

Questa è una agevolazione che lo Stato consegue dando in concessione le opere, non potendo sulla legge di bilancio anno per anno affrontare l'intero ammontare della spesa. Per cui sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Busetto relativo all'aggiunta — all'articolo 9 — della terza classe. Così avremo in questo settore stabilito una norma che consente al Ministro di prevedere gli interventi dello Stato nella navigazione interna con interventi pluriennali, chiudendo così il capitolo delle leggi speciali.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono contrario per le ragioni che ho esposto prima. Questo parere contrario lo esprimo a nome del Governo.

PRESIDENTE. Ci troviamo quindi di fronte a questa proposta dell'onorevole Busetto, che è stata già illustrata in precedenza, alla quale il Governo si dichiara contrario.

BUSETTO. Vorrei fare ancora una proposta: rinviare la seduta per consentire all'onorevole Ceccherini di recarsi in Aula e alla Commissione di meglio studiare il problema che è stato posto sul tappeto con il mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, possiamo accogliere la proposta avanzata dall'onorevole Busetto.

(Così rimane stabilito).

ALESSANDRINI. Poiché il problema esaminato con questo disegno di legge è di rilevante importanza, proporrei di fissare fin da ora la data della prossima riunione della Commissione in cui verrebbe ripresa questa discussione.

RIPAMONTI. Propongo un rinvio a venerdì prossimo, affinché si possa avere il tempo di chiarire con il Governo in merito a questo problema.

PRESIDENTE. Venerdì prossimo la nostra Commissione è impegnata in una seduta congiunta con altra Commissione; proporrei quindi di rinviare la seduta a giovedì, magari sacrificando un po' le esigenze dell'onorevole Amendola (che non vedo qui presente) il quale, ogni volta che si rinvia a giovedì, oppone che questo giorno è dedicato alla riunione di gruppo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI